



## LE NOVITÀ DEL CCNL SCUOLA 20 06 09 SECONDO FSISCUOLA

di Maurizio Danza Coord. Nazionale FSISCUOLA

Ebbene dopo 1 anno e 10 mesi di ritardando il contratto scuola è stato siglato con una improvvisa accelerazione delle trattative imposta dalla agenda politica a cui va attribuita unitamente alla triplice, la responsabilità di aver rinviato a successive sequenze contrattuali la definizione di tematiche di fondamentale importanza per la categoria. In primo luogo però va subito smentita la convinzione di una parte sindacale, che parla di notevoli incrementi retributivi evincibili dall'accordo sia in riferimento al **trattamento economico del personale docente**, che degli **ATA**: quanto ai primi, gli aumenti medi mensili di 140 euro lordi (non netti) sono inferiori alla inflazione reale (+ 6%) e superiore rispetto a quella programmata del 1,7% per il 2006 e del 2%; va poi detto chiaramente che detti aumenti, saranno corrisposti solo a gennaio del 2008 ed in ragione di competenze relative al vecchio biennio già scaduto; anche per il **personale ATA** le cose non stanno meglio atteso che percepiranno da gennaio 2008 intorno ai 100 euro lordi; passando poi all'esame della parte normativa del **nuovo contratto collettivo**, per quanto concerne il **personale docente** riteniamo che il contratto non abbia apportato miglioramenti sostanziali al quadro complessivo degli istituti giuridici tra cui ferie, permessi, attività funzionale all'insegnamento etc; le uniche novità riguarderebbe il compenso per le ore eccedenti (ora pari a 35,00 euro l'ora) e per i corsi di recupero (pari a 50 euro) e il diritto del supplente a rimanere in servizio ininterrottamente fino al termine degli scrutini e delle valutazioni finali quando il titolare rientra dopo il 30 aprile. Secondo noi dunque il nuovo CCNL Scuola è intervenuto marginalmente sugli istituti giuridici, non cogliendo minimamente le aspettative della categoria e le richieste degli operatori della scuola; non si sono previste infatti le modifiche in

*merito alle ferie da fruire durante l'anno scolastico (cfr.art.13), ai permessi retribuiti connessi ad eventi luttuosi e a motivi personali e familiari (art.15) e alle visite specialistiche che andavano specificate nella norma (cfr. art.17). Disatteso completamente il principio del "nulla è dovuto tutto va retribuito" atteso che l'art 29 sulle attività funzionali all'insegnamento, non ha previsto specifiche indennità per la preparazione e correzione degli elaborati, che restano attività comunque dovute e che rappresentano quel lavoro sommerso che il docente svolge a casa senza alcun compenso neanche forfetario! Idem per lo svolgimento di scrutini ed esami (che possono durare per molte ore come è ben noto) e per la compilazione degli atti relativi alla valutazione! Anche la previsione del **diritto alla mensa** è parziale nel nuovo contratto, atteso che non si è provveduto ad estenderla ai docenti impegnati per più di 6 ore, ma solo a favore di coloro che assistono in qualche modo l'alunno. In merito alla **formazione** del personale nessuna previsione di forme di esonero anche parziale dal servizio come richiesto dalla categoria; inoltre nessun accenno alla **vicedirigenza** invece da ritenersi una prima forma di sviluppo della carriera dei docenti unici lavoratori privi sistema di progressione professionale! Non si è introdotta poi la **indennità per la responsabilità in vigilando** dei docenti e degli ATA sugli alunni, in ragione del maggiore impegno professionale richiesto, né si è prevista una copertura assicurativa idonea a favore del personale; in merito alle **norme disciplinari** si stabilisce ancora una volta, un rinvio ad una specifica sequenza contrattuale, da definire entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto: sul punto lamentiamo che da più di dieci anni non si provvede ad una riforma organica del sistema disciplinare che potrebbe risolvere i problemi interpretativi originati dalla coesistenza di diverse fonti normative; in merito agli istituti normativi riferiti al **personale ATA** si è*

provveduto ad una mera estensione dei benefici ex art. 7, ad un innalzamento dei titoli di studio di accesso ai profili professionali e ad una serie di interventi per regolamentare la figura del DSGA (revisione dei parametri per l'indennità, accesso al fondo d'istituto, sua sostituzione) rinviati anche questi ad una successiva sequenza contrattuale; a tal proposito riteniamo analogamente a quanto detto per i docenti che il nuovo contratto non abbia colto le richieste degli ATA, di provvedere alla riscrittura delle declaratorie dei profili di area del personale chiarendo una volta per tutte, le mansioni contrattuali ancora generiche e che comportano allo stato attuale, a causa del trasferimento di competenze trasferite dall'amministrazione centrale alle scuole, lo svolgimento di prestazioni non compatibili con le attuali declaratorie. Si può invece ritenere realmente modificata la parte relativa alle **relazioni sindacali d'istituto** nel nuovo art 6 del CCNL Scuola 2006-2009, nella parte in cui si è provveduto ad un rafforzamento del ruolo della contrattazione e dunque ad un maggior coinvolgimento delle RSU nelle decisioni della scuola, in particolare estendendo il diritto all'informativa al piano delle attività, ai criteri di assegnazione del personale alle attività dei progetti nazionali e comunitari, nonché sulle risorse complessive per il salario accessorio, anche di fonte non contrattuale nonché sui criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali. Si sono poi previsti tempi più rigidi per l'inizio (15 settembre) e per la conclusione (30 novembre)

delle trattative, fissando altresì il 31 agosto come termine ultimo per la liquidazione dei compensi per le attività da remunerare con il fondo d'istituto. Per quanto concerne poi il **precariato** il nuovo CCNL Scuola ha previsto un'apposita sequenza per valutare, con le risorse aggiuntive della finanziaria 2008, un miglior trattamento economico dei supplenti annuali e l'ampliamento dei diritti sulla malattia; inoltre per il docente supplente, quando il rientro del titolare avviene dopo il 30 aprile, si è previsto il diritto a rimanere in servizio continuativamente fino al termine delle operazioni di esame e scrutinio finali. *Anche su tale importante tematica, tranne qualche intervento peraltro conseguente a numerose pronunce giurisdizionali in merito alla disparità di trattamento tra contratti a tempo determinato ed indeterminato, riteniamo che siano del tutto demagogiche le disposizioni del CCNL nella parte in cui dispongono un ulteriore rinvio ad una sequenza contrattuale per valutare un ampliamento dei diritti dei precari solo in presenza di fondi in finanziaria!* Per quanto concerne l'importante tema **del fondo**

**istituzione scolastica** le novità del contratto consisterebbero nella semplificazione dei parametri di attribuzione delle risorse alle scuole ora ridotti a 3, in funzione rispettivamente del numero dei plessi, sedi, serali, scuole ospedaliere, scuole carcerarie, di quello dei dipendenti della scuola in organico di diritto per l'anno di riferimento e di un terzo specifico per la scuola secondaria di secondo grado (con riferimento alle risorse ex-IDEI); inoltre risultano ampliate le attività che si possono retribuire con il fondo, con particolare riferimento agli impegni professionali in aula per attività di ricerca e attività di recupero per studenti con debiti formativi. *A ben vedere il CCNL non ha previsto in merito al fondo di istituto una netta distinzione delle risorse per i docenti e per ATA basate principalmente sul numero dei dipendenti della scuola.* In merito poi alla introduzione del **mobbing** nel CCNL, attraverso la previsione di un comitato paritetico presso ogni direzione scolastica regionale, non possiamo che sottolineare l'assenza di

pragmatismo di una norma che *non prevede, analogamente ad altri comparti del pubblico impiego, alcuna risorsa per un problematica molto sentita dai lavoratori della scuola.* Infine sugli importanti temi della *valorizzazione docenti, compensi per gli esami di stato, educazione degli adulti, valorizzazione personale ATA, personale delle scuole italiane all'estero*, la triplice e l'ARAN concordano l'ennesimo **rinvio a separate sequenze contrattuali**: a tal riguardo *esprimiamo seria preoccupazione nei confronti di un metodo di eccessiva esternalizzazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva in numerose sequenze contrattuali separate, che oltre ad avere l'effetto di violare il principio della unicità della contrattazione, nel merito comporteranno un probabile incremento delle prestazioni dei lavoratori della scuola senza previsione di risorse aggiuntive già definite nel contratto nazionale.*

### **Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 Disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi**

Il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2007 – reg. 6, fg. 286 esso prevede che :

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa.

Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Gli studenti che presentano insufficienze sono tenuti alla frequenza degli interventi didattico-educativi di recupero. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell'iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono comuni-

carlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.

Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi può essere adottata, - anche nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.06.2006 - una articolazione diversa da quella per classe, che tenga però conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli alunni. Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l'utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. Il Dirigente scolastico è tenuto a promuovere,

nel rispetto delle prerogative degli Organi Collegiali della scuola, gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.



<p>Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.</p> <p>Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche</p> <p>A conclusione degli interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di</p>	<p>classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.</p> <p>Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi - relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 1/2007.</p> <p>A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.</p> <p>Il piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica definisce le</p>	<p>modalità di recupero e di verifica dell'avvenuto saldo dei debiti formativi, sulla base di criteri generali stabiliti con Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione.</p> <p>Le relative modifiche del piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2007/2008 sono effettuate entro il 31 dicembre 2007 e comunicate alle famiglie.</p> <p>I criteri per la utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di recupero e le modalità di attribuzione dei relativi compensi sono definiti in sede di contrattazione nell'ambito delle risorse specificamente dedicate agli interventi di recupero didattici ed educativi confluite nel fondo di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e delle ulteriori risorse che verranno destinate alle medesime istituzioni scolastiche a carico del capitolo 1287 del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 2007 e seguenti.</p>
--	---	---

### Linee guida obbligo di istruzione

<p>Il direttore generale dott.ssa Nardiello ha informato le OO.SS. sulle diverse problematiche connesse alla emanazione di linee-guida in grado di orientare le scuole per la fase sperimentale (anno scolastico 2007-08 e 2008-09) dell'attuazione dell'obbligo di istruzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La direttiva verrà emanata per la fine del mese di ottobre, una volta stabilite e le risorse previste</li> <li>2. Si è stabilito di effettuare un altro incontro per l'analisi del testo, ancora in fase di definizione; è previsto un tavolo permanente di accompagnamento dell'intera sperimentazione.</li> <li>3. In data 18 ottobre, la Conferenza Stato-Regioni discuterà la bozza di decreto predisposta dai ministeri della P.I. e del Lavoro circa i nuovi criteri di accreditamento per gli</li> </ol>	<p>Enti in grado di attuare l'offerta formativa in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I criteri dovranno essere vincolanti per le regioni. In particolare gli Enti non debbono avere fini di lucro, devono rispettare per i dipendenti il CCNL della Formazione Professionale, gli insegnanti delle discipline degli assi portanti, fatta salva una fase transitoria, devono possedere il titolo ell'abilitazione, va garantita la collegialità nella progettazione didattica ed educativa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. La direttiva indicherà nel rispetto dell'autonomia scolastica : <ul style="list-style-type: none"> <li>· il rispetto del ruolo della contrattazione di scuole per tutte le questioni di competenza;</li> <li>· l'utilizzo del 20% previsto dall'autonomia per favorire</li> </ul> </li> </ol>	<p>un'offerta formativa flessibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· accordo con le indicazioni nazionali del primo ciclo e con il triennio, nell'ottico del curriculum verticale dai 3 ai 16 anni;</li> <li>· monitoraggio, supporto e formazione per le scuole.</li> </ul> <p>La direttiva conterrà anche un riepilogo dei testi di riferimento e per il corrente anno scolastico il personale docente si limiterà ad approfondire le tematiche connesse all'innovazione e a predisporre modelli sperimentali, finalizzati al successo formativo ed all'assolvimento dell'obbligo, per il prossimo anno scolastico.</p>
---	---	---



## PROSSIMI CORSI

- **Corso RSU per il comparto scuola seconda edizione**
- **Corso RSU nei comparti del pubblico impiego: Sanità, Ministeri, Enti Locali etc.**
- **Corso " Diritti e doveri del docente CCNL 2006/2009"**
- **Corso " Il Mobbing nella P. A."**
- **Corso " Le assenze del personale docente"**
- **Corso "L'autonomia scolastica"**
- **Corso " Diversamente abili e legislazione"**
- **Corso " Il docente e la legislazione scolastica"**
- **Corso " Gli adempimenti di inizio e fine anno del docente e gli organi collegiali "**
- **Corso "I Profili professionali del personale ATA "**
- **Corso "Funzioni e responsabilità del personale ATA nel CCNL"**

Per informazioni scrivere : [presidente@uproma.com](mailto:presidente@uproma.com)



## STUDIO LEGALE DANZA

**DIRITTO DEL LAVORO AMMINISTRATIVO CIVILE E PENALE**

Via Viggiano 30 - 00178 Roma Tel. 065038402 - 3383901238 fax 06233228203  
e-mail: [avvdanza@libero.it](mailto:avvdanza@libero.it) - [studiolegaledanza@uproma.com](mailto:studiolegaledanza@uproma.com) -

## RICORSI

INFORMAZIONI : [avvdanza@libero.it](mailto:avvdanza@libero.it)

- **RICORSI COLLETTIVI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI.**
- **RICORSO PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO SCUOLA**
- **RICORSO PER LA STABILIZZAZIONE DEI DOCENTI E ATA PRECARI**
- **INIZIATIVA DISDETTA FONDO INPDAP , AI SENSI DEL COMMA 2 ART . 2 DECRETO N. 45/2007**